

## **DELIBERA N. 686/11/CONS**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ANTENNA TRE NORD EST S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “ANTENNA TRE NORD EST”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, comma 8, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del 22 luglio 2011 n. 12/11/DIC/UDIS – PROC. 40/PR della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 28 luglio 2011, a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A pervenuta in data 9 maggio 2011 (prot. n. 22151) con cui si segnalava che l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Antenna Tre Nord Est*”, della società Antenna Tre Nord Est S.p.a., in data lunedì 11 aprile 2011, durante la trasmissione “*Sportissimo*”, aveva mandato in onda immagini salienti relative all’incontro Udinese – Roma, disputato in data 9 aprile 2011 ed all’incontro Bologna – Napoli, disputato in data 10 aprile 2011, entrambi valevoli per la 32<sup>a</sup> giornata del Campionato di Serie A Tim 2010/2011, in presunta violazione del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS come modificata. In particolare, si rilevava che nella prima parte della trasmissione il dibattito è stato supportato dalla ciclica ritrasmissione di alcuni spezzoni di immagini salienti dell’incontro Udinese – Roma per una durata complessiva di 4 minuti e 30 secondi e dell’incontro Bologna – Napoli per un durata di 1 minuto e 30 secondi. Il programma si apriva alle 21.09 con circa 2 minuti di immagini relative in prevalenza alle azioni di gioco concretizzatesi in goal, con accompagnamento solo musicale, fino alle 21.11. Con l’intervento della conduttrice la discussione si incentrava sulla sconfitta subita dalla squadra dell’Udinese e sulla qualità dell’arbitraggio dell’incontro, mentre gli interventi critici degli ospiti in studio venivano frequentemente e ripetutamente accompagnati dalla riproposizione di brevi spezzoni riproducenti le immagini salienti dell’incontro oggetto di analisi, con un intervallo temporale pari a circa un minuto di trasmissione (circa alle ore 21.16, 21.17, 21.18, ...). Anche la rubrica “*Il punto di Puntel*”, presente all’interno del programma e trasmessa alle 21.27 circa, si apriva con la riproposizione di alcuni secondi delle medesime immagini salienti già utilizzate. Nel corso dell’intero programma le immagini salienti venivano riproposte sia a tutto schermo, sia su un monitor situato alle spalle degli ospiti - e pertanto ripreso quando questi sono inquadrati. La trasmissione delle immagini salienti proseguiva con le medesime modalità sino alle ore 22.00 circa. Alle ore 21.46 interveniva telefonicamente Pierpaolo Marino, in passato direttore generale dell’Udinese e del Napoli, in qualità di esperto di calcio. Nel corso della telefonata, venivano trasmesse le immagini salienti relative all’incontro Bologna – Napoli, tenutosi in data 10 aprile 2011, montate in due diversi spezzoni trasmessi alle 21.46 e alle 21.48. La trasmissione terminava alle ore 22.45 circa; la conduttrice, nel salutare il pubblico, rinnovava l’appuntamento per la settimana successiva “*Noi ci vediamo lunedì, dopo Napoli - Udinese*”;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 14 settembre 2011, prot. n. 46589, in cui la Società sostiene preliminarmente di trovarsi nell'impossibilità di verificare l'attendibilità delle registrazioni fornite dalla Lega Nazionale Professioni Serie A a supporto della segnalazione, in quanto, al momento della notifica della contestazione da parte dell'Autorità, era trascorso il termine di novanta giorni previsto per la conservazione delle registrazioni delle trasmissioni (art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990);

SENTITA la società in audizione, in data 26 ottobre 2011 con contestuale accesso agli atti, durante la quale ha rappresentato di avere in corso con la stessa Lega un contratto di licenza di diritti audiovisivi non esclusivi, in forza del quale le immagini sarebbero state legittimamente utilizzate nel corso della trasmissione di approfondimento sportivo "*Sportissimo*" andata in onda in data 11 aprile 2011, ed ha chiesto altresì ulteriore termine per l'integrazione della memoria difensiva;

VISTE le memorie integrative presentate in data 16 novembre 2011 (ns. prot. n. 63511), nelle quali ribadisce la legittimità dell'utilizzo delle immagini salienti nel corso di un programma di approfondimento sportivo, in quanto la Società stessa ha sottoscritto con la Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 9 dicembre 2011 un contratto di licenza di diritti audiovisivi non esclusivi avente ad oggetto la concessione del pacchetto "*Silver Hilites Serie A Tim*", che include la differita di immagini salienti e correlate senza limitazioni di fascia oraria e per una durata complessiva non superiore a 12 minuti giornalieri nei soli giorni solari in cui non si disputano gare, purché nell'ambito di programmi o rubriche di programmi a contenuto sportivo e inerenti alla competizione. A sostegno di quanto dichiarato, la Società produce copia del contratto già richiamato, nonché copia dell'atto notarile comprovante la fusione per incorporazione fra la società Antenna Tre Nord Est S.r.l. e Diffusione europea S.r.l., con contestuale trasformazione della prima in società per azioni. Detta documentazione è stata prodotta allo scopo di comprovare l'acquisizione da parte di Antenna Tre Nord Est S.p.a. della titolarità della concessione per l'emittente a carattere informativo del canale "*Free*" (già Tele Nordest), autorizzato all'uso delle immagini salienti e correlate ai sensi del già citato contratto di "*Silver Hilites*". La Società sostiene, infatti, che, sebbene unicamente "*Free*" sia stato individuato nelle clausole contrattuali come autorizzato a trasmettere le immagini salienti e correlate, il medesimo contratto prevede la possibilità di trasmissione delle immagini su "*massimo tre canali di emissione televisiva in ambito locale contrassegnati da marchi del licenziatario*" (paragrafo "Canali di emissione" dell'allegato B "Descrizione del pacchetto" al contratto di licenza). La Società obietta peraltro che dalle registrazioni fornite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A non è possibile accertare il superamento dell'ambito territoriale di trasmissione delle immagini salienti e correlate che, nel contratto già individuato, è stato circoscritto al solo territorio del Friuli Venezia Giulia. Per le ragioni appena riportate, la Società chiede l'archiviazione del procedimento;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla società in quanto, preliminarmente, si osserva che la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha

comunicato alla società Antenna Tre Nord Est S.p.a. la segnalazione attraverso la quale evidenziava la supposta violazione del Regolamento contestualmente alla comunicazione indirizzata a questa Autorità. Ponendo in essere la normale diligenza, quindi, già in occasione della prima comunicazione, la Società avrebbe potuto verificare la veridicità delle dichiarazioni della Lega, visionando senza ritardo le immagini relative alla trasmissione di approfondimento “*Sportissimo*” andata in onda in data 11 aprile 2011, conservate a norma di legge nell’archivio a sua disposizione ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990, considerato che detta comunicazione è pervenuta entro il termine dei novanta giorni di conservazione delle immagini già richiamato in precedenza.

Per quanto concerne, poi, l’asserzione per cui l’emittente “*Antenna Tre Nord Est*” ha acquisito il diritto di trasmettere le immagini salienti e correlate in forza del contratto sottoscritto dalla società Antenna Tre Nord Est S.p.a. a favore dell’emittente “*Free*” e ciò in quanto entrambe le emittenti sono riconducibili al medesimo licenziatario, l’argomentazione non appare condivisibile. Dall’analisi del testo del contratto di licenza di diritti audiovisivi non esclusivi prodotto in allegato alle memorie integrative della Società si evince che, nell’individuare il canale di emissione consentito, inteso come “emittente” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. l) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d. lgs. 177/2005), le parti hanno concordemente riportato unicamente l’indicazione di “*Free*”, con conseguente esclusione delle altre emittenti appartenenti al medesimo soggetto licenziatario, fra cui “*Antenna Tre*”, “*A3 News*” e “*7News*”. Nel far riferimento al contenuto dell’allegato B “Descrizione del pacchetto” al contratto di licenza, la Società sembra trascurare che detto documento è finalizzato unicamente a chiarire dettagliatamente i contenuti delle clausole contrattuali e che, in quest’ottica, nel paragrafo “Canali di emissione” del medesimo allegato, si fa riferimento alla possibilità di trasmissione delle immagini su “*massimo tre canali di emissione televisiva in ambito locale contrassegnati da marchi del licenziatario*”. Conseguentemente, se le parti avessero voluto consentire la trasmissioni delle immagini salienti e correlate da parte di più emittenti del licenziatario, avrebbero potuto indicare fino ad un massimo di tre soggetti nell’apposita clausola contrattuale destinata all’elencazione delle emittenti autorizzate alla trasmissione, cosa che non è avvenuta.

Quanto all’ambito territoriale di trasmissione delle immagini, la problematica sollevata dalla Società appare inconferente, in quanto nel Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS, non sono riportate norme che disciplinano la violazione di detto ambito e, conseguentemente, la problematica esula dalle competenze dell’Autorità, essendo strettamente inerente all’adempimento del contratto. Nel caso di specie, infatti, non risulta che le emittenti “*Antenna Tre Nord Est*” e “*Free*” abbiano posto in essere una ipotesi di estensione del bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva diverso da quello originariamente previsto nell’autorizzazione ministeriale per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri, né questo avrebbe avuto rilevanza ai fini dell’applicazione delle norme del citato Regolamento, in quanto l’emittente avrebbe ben potuto oscurare il segnale qualora sussistessero limiti

imposti dal diritto d'autore, fermo restando l'obbligo di trasmissione dell'identico palinsesto. Nella fattispecie in esame, invece, l'emittente "Antenna Tre Nord Est", ha trasmesso immagini salienti di competizioni calcistiche in violazione di quanto prescritto dal già riportato Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, in quanto priva dei relativi diritti, di cui era licenziataria la diversa emittente "Free", vicenda in relazione alla quale l'individuazione del bacino territoriale risulta essere ininfluyente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, "*È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS "*Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno*";

RILEVATO che il programma "Sportissimo" non è qualificabile come telegiornale o telegiornale sportivo, stante la specifica definizione contenuta all'art. 1, comma 1, della delibera n. 405/09/CONS che qualifica, alla lett. i), il "telegiornale" quale "*trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite*" e, alla lett. l), il "telegiornale sportivo" quale "*trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite*", dal momento che la trasmissione in oggetto non ha, invero, caratteristiche riconducibili ad una testata giornalistica sportiva, quanto, piuttosto, ad un programma di approfondimento calcistico a cadenza settimanale, come attestano anche le parole della conduttrice in chiusura della diretta dell'11 aprile 2011 alle ore 22.45 circa, sopra riportate;

RILEVATO che nel corso del programma "Sportissimo", trasmesso dalle ore 21.00 circa alle ore 22.45 di lunedì 11 aprile 2011 sono state trasmesse immagini salienti dell'incontro Udinese – Roma, disputato in data 9 aprile 2011 ed dell'incontro Bologna – Napoli, disputato in data 10 aprile 2011, entrambi valevoli per la 32<sup>a</sup> giornata del

Campionato di Serie A Tim 2010/2011, in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Antenna Tre Nord Est S.p.a. deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Antenna Tre Nord Est S.p.a., P.I. 00643290265, con sede legale in via Prati, 1, 31048, S. Biagio di Callalta, Treviso, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Antenna Tre Nord Est", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 686/11/CONS*”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di **giorni dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 686/11/CONS*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Antenna Tre Nord Est S.p.a., P.I. 00643290265 e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola